## C.N.F., Sent., 24 aprile 2024, n. 149 *(Omissis)*

Nel procedimento introdotto con ricorso presentato dall'Avv. [RICORRENTE], del Foro di M., nata a [OMISSIS] il [OMISSIS] (C.F. [OMISSIS]; PEC [OMISSIS]), difesa da se stessa, avverso la decisione del Consiglio distrettuale di disciplina di M. prot. n. ......, resa in data ......, depositata in data ...... e notificata in data 27.03.2023 a mezzo PEC, con la quale veniva alla ricorrente comminata la sanzione della sospensione dall'esercizio della professione forense di mesi due. Per la ricorrente nessuno è comparso.

Per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di M., regolarmente citato, nessuno è presente:

Il Consigliere relatore avv. Tizia svolge la relazione, evidenziando che il ricorso è versato direttamente nel corpo della pec del 26 aprile 2023 inviata all'indirizzo: consiglio.cdd@cert.ordineavvocatim-----.it, a sua volta priva di firma digitale. Inteso il P.G., il quale conclude chiedendo l'inammissibilità del ricorso per difetto di forma, oltre che per genericità dello stesso.

## **FATTO E DIRITTO**

L' Avv. [RICORRENTE], del Foro di M., con ricorso interamente versato nella Pec inviata il 26 aprile 2023 all'indirizzo: consiglio.cdd@cert.ordineavvocatim----o.it, propone impugnazione avverso la decisione del Consiglio Distrettuale di Disciplina di M. notificatale a mezzo PEC in data 27 marzo 2023, ove - ritenuta sussistente la responsabilità dell'incolpata per la violazione degli artt. 15 e 70 comma 6 del Codice Deontologico Forense in relazione all'art 12 comma 4 del regolamento per la formazione continua approvata dal CNF il 16.07.2014 e modificato con delibera del 16.12.2016, non avendo conseguito alcun credito formativo nel triennio 2014/2016 - veniva comminata la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione forense di mesi due.

A sostegno della decisione, il CDD di M. evidenziava che le argomentazioni addotte genericamente dall'incolpata ("motivi personali") non costituivano cause di giustificazione, mentre si ravvisava, "avuto riguardo al comportamento complessivo dell'incolpata e alle peculiarità della fattispecie concreta", la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della misura aggravata della sospensione dall'esercizio della professione forense di mesi due.

La ricorrente deduce, con unico motivo di gravame, l'erroneità dell'impugnata decisione - poiché il CDD non avrebbe tenuto conto delle giustificazioni addotte dall'incolpata, che si era trasferita nel periodo in contestazione in Calabria dalla madre malata - e conclude chiedendone l'annullamento e in subordine la riduzione della sanzione.

Con considerazione assorbente rispetto alla trattazione del merito, va rilevato che il ricorso dell'Avv.[RICORRENTE] è versato direttamente nel corpo della pec del 26 aprile 2023 inviata all'indirizzo: consiglio.cdd@cert.ordineavvocatim----.it, a sua volta priva di firma digitale, con conseguente inammissibilità dello stesso in quanto non sottoscritto digitalmente dall'interessato munito di autonomo jus postulandi come da principio sancito unanimemente dalla giurisprudenza domestica: "Avverso le decisioni dei Consigli territoriali, è possibile proporre impugnazione al CNF anche a mezzo posta elettronica certificata (art. 33, co. 3, Reg. CNF n. 2/2014), ossia allegando alla stessa il file

del ricorso digitalmente sottoscritto (e dell'eventuale procura speciale, nel caso in cui l'incolpato sia assistito da un difensore), sicché deve ritenersi inammissibile, per nullità insanabile ex art 59 R.D. n. 37/1934, tanto il ricorso allegato alla PEC come file con in calce una mera immagine o scansione della firma, quanto il ricorso direttamente versato nel corpo della PEC di trasmissione, a sua volta priva di firma digitale del mittente Consiglio Nazionale Forense" (Consiglio Nazionale Forense sentenza n. 219 del 25 ottobre 2023 e Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 8 del 25 gennaio 2021)

## *P.Q.M.*

Visti gli artt. 36 e 37 L. n. 247/2012 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934, n. 37, il Consiglio Nazionale Forense, dichiara inammissibile il ricorso.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 20 gennaio 2024.